



# ***Comune di Domus De Maria***

Allegato alla delibera  
CC n° 6 del 16/02/212

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 6 .del 16/02/2012**

## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta*
- Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari*
- Art. 4 Misura dell'imposta*
- Art. 5 Esenzioni e Riduzioni*
- Art. 6 Versamento dell'imposta*
- Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive*
- Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta*
- Art. 9 Sanzioni*
- Art. 10 Riscossione coattiva*
- Art. 11 Rimborsi*
- Art. 12 Contenzioso*
- Art. 13 Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Domus de Maria, per gli interventi in materia di turismo: manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile 2012.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Domus de Maria:

**Strutture Alberghiere**

**Campeggi**

**Strutture extra alberghiere** (case per ferie; ostelli per la gioventù; esercizi di affittacamere o locande; case e appartamenti per vacanze; alloggi turistico-rurali; residence; esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (bed & breakfast)).

**Agriturismo**

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2. comma 3, non residenti nel Comune di Domus de Maria.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno, per l'anno 2012, è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence la misura è definita, in rapporto alla loro classificazione articolata in "Stelle". Ove non prevista tale classificazione, la misura è stabilita per tipologia ricettiva, fino ad un massimo di € 2,50 (l'imposta in ogni caso non può essere superiore a € 5,00 come disposto dal d.lgs 14marzo2011 n. 23) per notte, nelle misure di seguito indicate:

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (€)
<b>Strutture Alberghiere</b>	
1 stella	0,50
2 stelle	1,00
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,50
<b>Campeggi</b>	
Campeggi	0,50
<b>Strutture extra alberghiere</b>	
Ostelli per la gioventù	0,50
Case per ferie	0,50
Residence	0,50
Alloggi per Turismo rurale	0,50
Affittacamere - Locande	0,50
CAV (case appartamenti vacanze)	0,50
Bed & Breakfast (esercizio saltuario di alloggio e prima colazione)	0,50
Agriturismo	0,50

**Per gli anni successivi le modifiche alle tariffe sono disposte dalla Giunta Comunale con apposito atto.**

#### **Articolo 5 Esenzioni e Riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori, fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
- d) i portatori di handicap autosufficienti;**
- e) i portatori di handicap non autosufficienti con un solo accompagnatore**
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.

2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso.

3. Le esenzioni di cui alle lettere b – c - **d** ed **e** dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 3.

4. Per favorire la destagionalizzazione dei flussi nei periodi dal primo gennaio al 31 maggio e dal 15 settembre al 31 dicembre di ogni anno l'imposta è ridotta del 30%.

#### **Articolo 6 Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto dedicato del Comune di Domus de Maria. Contestualmente trasmette ricevuta del versamento al Comune di quanto dovuto a titolo di imposta per i periodi comunicati.

### **Articolo 7**

#### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Domus de Maria sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo:

- a) il numero dei pernottamenti imponibili nel corso del mese e il relativo periodo di permanenza;
- b) il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5,
- c) l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima;
- d) eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

4. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva dovrà comunicare i dati identificativi del trasgressore agli uffici comunali competenti, all'indirizzo di posta certificata del Comune [domus.protocollo@globalcert.it](mailto:domus.protocollo@globalcert.it) o a mezzo fax al n. 070/92535014 oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo. Tale adempimento deve essere trasmesso al Comune di Domus de Maria lo stesso giorno dell'avvenuta trasgressione.

### **Articolo 8**

#### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 9**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 75 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Articolo 10** **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 11** **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

#### **Articolo 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 13** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far data dal 01 aprile 2012.